



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 109 DATA COMUNICATO 11/12/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 1877

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 11 Dicembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **G.S.D. ROMEO MENTI** IN MERITO ALLA GARA DEL NERA – ROMEO MENTI DISPUTATASI A TERNI IL 23.11.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 98 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.11.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA ALLENATORE BALDINI VALENTINO PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 11.12.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dal referto arbitrale emerge indiscutibilmente il comportamento protestatario ed ingiurioso posto in essere dall'allenatore Baldini Valentino nei confronti dell'arbitro.

La sanzione inflitta dal G.S. è congrua rispetto ai suddetti fatti e come tale meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Maria Grazia Cespa

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 11 Dicembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. DEL NERA** IN MERITO ALLA GARA DEL NERA – ROMEO MENTI DISPUTATASI A TERNI IL 23.11.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 98 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.11.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE BOCCOLI ANDREA FINO AL 28.02.2026;**
- **AMMENDA DI €.250,00.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 11.12.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge che il sig. Andrea Boccoli, dirigente della A.S.D. Del Nera, a fine gara correva in direzione dell'Arbitro e pronunciava numerose frasi ingiuriose nei suoi confronti, rifiutandosi di comunicare le proprie generalità; tale condotta è certamente meritevole di adeguata sanzione, che tuttavia la Corte ritiene di poter contenere nell'inibizione fino al 31.01.2026.

Quanto alla condotta del pubblico, è emerso che i sostenitori della squadra ospitante hanno tenuto comportamento offensivo nei confronti del Direttore di gara per tutta la durata dell'incontro; l'ammenda di € 250,00 inflitta dal G.S. appare dunque congrua e meritevole di conferma.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce l'inibizione inflitta dal G.S. al sig. Andrea Boccoli fino al 31.01.2026.

Conferma nel resto l'impugnata delibera.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 11 Dicembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **S.S.D. PO BANDINO** IN MERITO ALLA GARA SAN GIUSTINO – PO' BANDINO DISPUTATASI A SAN GIUSTINO IL 23.11.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 98 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.11.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €. 600,00;**
- **SQUALIFICA ALLENATORE SANTICCHI MIRCO FINO AL 28.02.2026;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE VINCIARELLI NICOLA FINO AL 30.06.2026;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE SANTARELLI LUCA PER SETTE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 11.12.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge in primo luogo che alcuni tifosi, identificati quali sostenitori del Po' Bandino, hanno ripetutamente offeso l'Arbitro donna con parole ingiuriose e discriminatorie per motivi di sesso: in ragione di ciò la Corte ritiene che, coerentemente con la *ratio* dell'art. 28, comma 4, C.G.S., la sanzione inflitta dal G.S. dell'ammenda di € 600,00 sia meritevole di conferma.

Per quanto riguarda la posizione dell'allenatore sig. Mirco Santicchi, è emerso che costui è stato espulso per essere entrato senza autorizzazione all'interno del terreno di gioco insultando il Direttore di gara e pronunciando frasi blasfeme; dopo l'espulsione, durante il secondo tempo della gara, il sig. Santicchi ha reiterato dalla tribuna la condotta ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro. Alla luce di ciò, la squalifica fino al 28.02.2026 inflitta dal G.S. appare congrua e come tale meritevole di integrale conferma.

Quanto al sig. Nicola Vinciarelli, dagli atti ufficiali risulta che egli è stato espulso per aver pronunciato frasi ingiuriose e sessiste nei confronti dell'Arbitro; ciò posto, tenuto anche conto del contenuto dell'art. 28, comma 4, C.G.S. e della relativa sanzione minima edittale, la Corte ritiene congruo contenere la squalifica fino al 30.04.2026.

Da ultimo, per quanto attiene al calciatore Luca Santarelli, emerge che, dopo la notifica dell'espulsione per doppia ammonizione, si è avvicinato all'Arbitro pronunciando parole ingiuriose nei suoi confronti e tentando di aggredirla, non riuscendo nell'intento solo per l'intervento immediato di dirigenti del Sangiustino che lo trattenevano e lo portavano fuori del campo di gioco; al termine della gara il sig. Santarelli reiterava le condotte irrispettose e protestatarie nei confronti del direttore di gara e veniva nuovamente allontanato dai dirigenti. Alla luce di ciò, la Corte ritiene non vi siano margini per la revisione della sanzione inflitta dal G.S..

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Nicola Vinciarelli fino al 30.04.2026.

Conferma nel resto l'impugnata delibera.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 11 Dicembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A1

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. TERNI FOOTBALL CLUB** IN MERITO ALLA GARA MANTIGNANA – TERNI F.C. DISPUTATASI A MANTIGNANA IL 22.11.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 98 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.11.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA ALLENATORE CUFFA CLAUDIO MATTIAS FINO AL 30.04.2026;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE ADELFFIO SALVATORE PER SEI GARE;**
- **AMMENDA DI €.200,00.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 11.12.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto, precisando, con riferimento al comportamento del calciatore Adelfio, di non aver percepito alcuna provocazione nei suoi confronti da parte dell'allenatore della squadra avversaria.

Ciò premesso, la Corte rileva quanto segue:

- con riferimento al calciatore Adelfio, la sanzione deve essere contenuta nel minimo edittale di cui all'art. 36 CGS lett. a), per cui, considerata anche l'espulsione, ridotta a cinque giornate di squalifica;
- con riferimento all'allenatore Cuffa, esclusa la violenza del gesto, la sanzione deve essere ridotta alla squalifica fino al 30.03.2026 per condotta gravemente irrispettosa/ingiuriosa concretizzatasi in un contatto fisico con il Direttore di gara;
- la sanzione dell'ammenda risulta congrua e meritevole di conferma.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce le squalifiche:

all'allenatore Cuffa Claudio Mattias fino al 30.03.2026;

al calciatore Adelfio Salvatore per cinque gare.

Conferma nel resto l'impugnata decisione del G.S.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Claudia Gillosi

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 11 Dicembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

TORNEO AMATORI CITTÀ DI CASTELLO

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ' **A.D.S. REAL TIFERNO** IN MERITO ALLA GARA REAL TIFERNO – ATLETICO MADONNA DEL LATTE DISPUTATASI A CITTA' DI CASTELLO IL 22.11.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 31 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA' DI CASTELLO DEL 27.11.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- INIBIZIONE DIRIGENTE RANIERI RAFFAELLA FINO AL 15.01.2026;
- SQUALIFICA ALLENATORE MICHETTI GABRIELE FINO AL 28.02.2026;
- SQUALIFICA CALCIATORE SONCIN THOMAS PER QUATTRO GARE;
- SQUALIFICA CALCIATORE TORRIOLI AUGUSTO PER TRE GARE.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 11.12.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dal referto arbitrale emergono in maniera univoca i comportamenti protestatari ed ingiuriosi posti in essere dal Dirigente Ranieri, dall'allenatore Michetti e dal calciatore Soncin nei confronti del Direttore di gara. Emerge altresì in maniera altrettanto indiscutibile il comportamento antisportivo nei confronti di un avversario da parte del calciatore Torrioli.

Le sanzioni inflitte dal G.S. sono congrue rispetto ai suddetti fatti e meritevoli di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Maria Grazia Cespa

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 11 DICEMBRE 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace